

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2019 delle spese universitarie
- 4 Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI – rettifica – auto TESLA
- 4 Redditi da lavoro dipendente e assimilato - riduzione della pressione fiscale
- 5 Definizione agevolata delle controversie tributarie – controversie definibili
- 6 S.r.l. unipersonali – socio e amministratore unico – deducibilità dei compensi
- 6 Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare

## Prassi

- 7 Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – chiarimenti
- 7 Regime speciale per i lavoratori impatriati
- 7 Nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA
- 7 Analisi del microbiota intestinale umano - Esenzione da IVA
- 7 Novità appalto e subappalto– primi chiarimenti
- 8 Crediti ereditari - partita iva chiusa
- 8 Frequenza all'estero di una scuola professionale privata di danza -Trattamento fiscale
- 8 Regime forfetario - requisiti di accesso e cause di esclusione
- 8 Applicabilità del regime forfetario a un soggetto neo-costituito al primo anno di attività
- 8 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Primo semestre di applicazione
- 8 Atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione
- 8 Cessione carburanti - Fatturazione differita riepilogativa
- 9 Apparecchi per aerosol terapia - Aliquota IVA
- 9 Fallimento - Nota di variazione IVA – Chiarimenti
- 9 Servizi di sponsorizzazione nei confronti di aziende italiane - Trattamento IVA
- 9 Ritenute su redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non residente
- 9 Servizi elettronici – definizione
- 9 Atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
- 10 ISA - Dichiarazione tardiva
- 10 Distributore di carburanti – Trasmissione corrispettivi
- 10 Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici (cd. eco-bonus) - Cessione del credito soggetti non residenti
- 10 Rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio
- 10 Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno
- 10 Cessazione dell'attività - Contabilità di cassa - Trattamento fiscale delle perdite

# Ordinary Assist

10	Operazione di fusione - Deducibilità ammortamenti
11	Concordato fallimentare con assuntore - Soggetto legittimato agli adempimenti fiscali
11	Donazione azioni societarie - esenzione TUS
11	Gestione commissariale prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico - Attribuzione autonoma partita IVA
11	Rivalsa IVA da accertamento
11	Opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati
11	Diritti relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di accosto – Trattamento IVA
12	Acquisto beni disabili – Aliquota IVA
12	Regime speciale per lavoratori impatriati
12	Agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing
12	Tirocini di orientamento, formazione e inserimento - indennità tassabile
12	Edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge - Aliquota IVA
13	Rimborso IVA alla stabile organizzazione – Garanzia rimborso IVA
13	Occupazione sine titolo – alloggio di servizio
13	Tassazione stock option
13	Emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

14	Modelli
15	Specifiche tecniche

### L'Agenzia delle entrate informa

16	Archivi, elenchi e altre utilità
----	----------------------------------

## Dottrina

17	Associazione commercialisti di Milano	✓ Euroritenuta e procedura di collaborazione volontaria
	Consiglio nazionale del notariato	✓ Intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria) ✓ Scioglimento della comunione
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Enti Locali - parere dell'organo di revisione su proposta di bilancio di previsione 2020 – 2022

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

<p><b>Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2019 delle spese universitarie</b></p> <p>L'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Miur ha ora emanato il decreto che fissa per il periodo d'imposta 2019 il <b>tetto massimo di spese detraibili</b> per il 19% per le università non statali, confermando gli importi già fissati con i decreti precedenti.</p>	<p><i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto 19/12/19 (G.U. n.34 del 11/2/20)</i></p>		
<p>Con il provvedimento del Miur la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corsi di laurea;</li> <li>• laurea magistrale;</li> <li>• laurea magistrale a ciclo unico,</li> </ul> <p>delle Università non statali è stata stabilita in base a 2 parametri relativi al corso di studio, ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'area disciplinare di afferenza;</li> <li>2. la regione in cui ha sede.</li> </ol> <p>In base ai suddetti parametri può essere individuato l'importo massimo per i <b>corsi universitari</b> indicato nella seguente tabella.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Corsi universitari presso università non statali</b>  <b>Importo massimo detraibile ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir</b></p>			
<p><b>Area disciplinare corsi istruzione</b></p>	<p><b>NORD</b></p>	<p><b>CENTRO</b></p>	<p><b>SUD E ISOLE</b></p>
<p>Medica</p>	<p>€ 3.700</p>	<p>€ 2.900</p>	<p>€ 1.800</p>
<p>Sanitaria</p>	<p>€ 2.600</p>	<p>€ 2.200</p>	<p>€ 1.600</p>
<p>Scientifico-Tecnologica</p>	<p>€ 3.500</p>	<p>€ 2.400</p>	<p>€ 1.600</p>
<p>Umanistico-sociale</p>	<p>€ 2.800</p>	<p>€ 2.300</p>	<p>€ 1.500</p>
<p>Agli importi di cui sopra può essere sommato l'importo relativo alla <b>tassa regionale</b> per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995.</p>			
<p>Per verificare a quale area disciplinare il corso appartiene, devono essere consultate le tabelle dell'allegato 1 al decreto in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni. Analogamente, sono stati fissati anche gli importi massimi per i corsi post laurea.</p>			
<p><b>Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI – rettifica – auto TESLA</b></p> <p>Pubblicata una <b>rettifica</b> alle tabelle relative ai <b>fringe benefit 2020</b>, sia per gli importi validi fino al 30/6/20 che per gli importi validi fino al 1/7/20 relativa all'auto marca <b>TESLA</b> modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODEL 3 LONG RANGE PERFORMANCE AWD;</li> <li>• MODEL 3 LONG RANGE E AWD</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.28 del 4/2/20)</i></p>		
<p><b>Redditi da lavoro dipendente e assimilato - riduzione della pressione fiscale</b></p> <p>Pubblicato il decreto legge n. 3/2020 con cui sono state introdotte disposizioni volte a favorire la <b>riduzione della pressione fiscale</b> sui redditi da lavoro dipendente e assimilato.</p>	<p><i>Artt. 1-3, D.L. 5/2/20, n. 3 (G.U. n.29 del 5/2/20)</i></p>		
<p><b>Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> - qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt.:</p>			

# Ordinary Assist

- 49 del Tuir, con esclusione di quelli derivanti da pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati;
  - 50, co. 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir;
- sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del Tuir, è riconosciuta una **somma a titolo di trattamento integrativo**, che non concorre alla formazione del reddito, di **600 euro per l'anno 2020** e **1.200 euro a decorrere dall'anno 2021**, se il **reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro**.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dall'1/7/20.

I sostituti d'imposta riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1/7/20 e verificano in sede di conguaglio la sua spettanza. Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero. Nel caso l'importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

**Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati** - ai medesimi soggetti spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

L'ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dall'1/7/20 al 31/12/20.

I sostituti d'imposta riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1/7/20 e verificano in sede di conguaglio la sua spettanza. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al suo recupero. Nel caso in cui l'importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

**Disposizioni di coordinamento** - Il co. 1-bis dell'art. 13 del Tuir è abrogato dall'1/7/20.

La disposizione abrogata prevedeva che qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui sopra sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro

**Reddito complessivo** - Ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati per i lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 44, co. 1, del D.L. n. 78/2010, e dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, co. 3-bis, del Tuir.

## Definizione agevolata delle controversie tributarie – controversie definibili

L'art. 6, co. 1, del D.L. n. 119/2018 prevede che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**».

Al riguardo, è stato chiarito, conformemente a quanto già affermato dalla Cassazione, che per gli atti che presentano una funzione riscossiva la relativa lite

*Risposta scritta n. 5-03076  
pubblicata il 13/2/20*

# Ordinary Assist

<p>non è definibile nonché che il carattere meramente liquidatorio, e non impositivo, dell'atto deve essere desunto dal contenuto sostanziale e dalla funzione di quest'ultimo, non già dalla sua rubricazione nominale e qualificazione formale.</p>	
<p><b>S.r.l. unipersonali – socio e amministratore unico – deducibilità dei compensi</b></p> <p>In considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria starebbe contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle S.r.l. unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, anche se tale compenso risulta inerente e di importo congruo, è stato chiesto di chiarire, con riferimento all'art. 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro, che tale disposizione si applica a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali.</p> <p>Al riguardo, è stato chiarito che le S.r.l. unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti Ires, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'art. 60 del Tuir applicabile ai soggetti imprenditori.</p> <p>I compensi spettanti all'amministratore della S.r.l. unipersonale <b>rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione</b> e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dell'art. 95, co. 5, del TUIR. Conseguentemente, in capo al percettore, tali somme saranno soggette ad imposizione in quanto, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni dell'art. 8, co. 1, del TUIR, riferibili ai soli imprenditori individuali.</p> <p>È stato, in ogni caso, precisato che, tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso, sarà cura dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato.</p> <p>Resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano <b>sproporzionati</b>.</p>	<p><i>Risposta scritta n. 5-02714 pubblicata il 5/2/20</i></p>
<p><b>Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare</b></p> <p>Per il periodo dall'1/1 – 30/6/20 il tasso di riferimento per la determinazione degli interessi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0%. Ai fini della determinazione dell'effettivo tasso di interesse da applicare, tale misura percentuale deve essere incrementata di 8 punti percentuali. Pertanto, per il primo semestre 2020 il tasso di interesse da applicare è <b>pari all'8%</b></p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.36 del 13/2/20)</i></p>

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti - chiarimenti</b></p> <p>Forniti chiarimenti in merito alla detrazione per interventi finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dalla Finanziaria 2020, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti beneficiari;</li> <li>• interventi agevolabili;</li> <li>• detrazione spettante e relativa modalità di utilizzo;</li> <li>• adempimenti richiesti.</li> </ul> <p>È stato chiarito, tra l'altro, che il <b>bonus facciate</b> spetta (negli ambiti territoriali previsti) per il sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al <b>recupero o restauro</b> della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, mentre non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 2 del 14/02/20</i></p>
<p><b>Regime speciale per i lavoratori impatriati</b></p> <p>Sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero</li> <li>• hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.</li> </ul> <p>È stato chiarito che, ai fini del raggiungimento dei <b>24 mesi fuori dall'Italia</b>, <b>non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro</b>, essendo necessario che l'attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 4 del 14/2/20</i></p>
<p><b>Nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA</b></p> <p>Quando sono presenti i presupposti per l'emissione della <b>nota di variazione</b> in diminuzione ai fini IVA, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, <b>con la dichiarazione IVA</b> relativa all'anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo. La nota di variazione, emessa entro questi termini, legittima l'emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 5 del 14/2/20</i></p>
<p><b>Analisi del microbiota intestinale umano - Esenzione da IVA</b></p> <p>Può fruire <b>dell'esenzione IVA</b> ex art. 10, co. 1, n. 18, DPR n. 633/72 <b>l'attività di analisi del microbiota intestinale</b> effettuata da un biologo di una società esercente l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 56 del 13/2/20</i></p>
<p><b>Novità appalto e subappalto – Primi chiarimenti</b></p> <p>Sono stati forniti i "primi chiarimenti" in merito ai nuovi <b>adempimenti/obblighi</b> nell'ambito dei contratti di <b>appalto/subappalto/affidamento</b> introdotti dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 con particolare riguardo a:</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 1 del 12/2/20</i></p>

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambito soggettivo;</li> <li>• presupposti di applicazione della disciplina;</li> <li>• obblighi in capo ai soggetti interessati.</li> </ul>	
<p><b>Crediti ereditari - Partita iva chiusa</b></p> <p>In caso di <b>decesso di un professionista</b> che, dopo essersi insinuato in una <b>procedura fallimentare</b>, ha chiuso la partita IVA ancora in pendenza della procedura, l'incasso parziale del credito a seguito del piano di riparto predisposto dal curatore richiede l'assoggettamento ad IVA del compenso professionale. Stante l'impossibilità per gli eredi di riaprire la partita IVA del de cuius, <b>l'obbligo di fatturazione deve essere assolto dal curatore fallimentare</b>. Per gli eredi il compenso percepito costituisce reddito di lavoro autonomo assoggettato a tassazione separata (salva opzione per la tassazione ordinaria).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 52 del 12/2/20</i></p>
<p><b>Frequenza all'estero di una scuola professionale privata di danza -Trattamento fiscale</b></p> <p>Per le spese di frequenza di una <b>scuola professionale privata all'estero</b> (nel caso di specie, scuola di danza) <b>non spetta la detrazione</b> ex art. 15, co. 1, lett. e), TUIR. Non sono altresì detraibili le spese sostenute per l'alloggio ai sensi della lett. i-sexies) del citato co. 1.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 53 del 12/2/20</i></p>
<p><b>Regime forfetario - Requisiti di accesso e alle cause di esclusione</b></p> <p>La causa <b>ostativa all'accesso al regime forfetario</b> rappresentata dall'aver percepito, nell'anno precedente, <b>redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 30.000 opera già dal 2020</b>. Pertanto, qualora il contribuente abbia superato nel 2019 detta soglia, non può accedere al regime forfetario dal 2020</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7 dell'11/2/20</i></p>
<p><b>Applicabilità del regime forfetario a un soggetto neo costituito al primo anno di attività</b></p> <p>Un soggetto che ad agosto 2019 ha iniziato l'attività applicando il regime forfetario e che da dicembre 2019 intende iniziare <b>un'ulteriore attività</b> soggetta al regime del margine ("compro oro"), in relazione alla nuova attività può "applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019, a condizione che lo stesso. non abbia mai applicato il regime del margine". Peraltro, non sussistendo precedenti <b>periodi di imposta rispetto all'annualità 2019</b>, il contribuente <b>non è tenuto a effettuare l'opzione</b> per il regime ordinario nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 48 dell'12/2/20</i></p>
<p><b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Primo semestre di applicazione</b></p> <p>Per i soggetti obbligati all'invio dei corrispettivi dall'1/7/19, <b>non sono applicabili sanzioni</b> in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 se <b>l'invio dei dati è effettuato entro il 30/4/20</b>.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 del 10/2/20</i></p>
<p><b>Atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione</b></p> <p>L'atto unilaterale di <b>rinuncia all'assegnazione della casa coniugale</b> (di proprietà dell'ex coniuge) a seguito di divorzio <b>non può fruire dell'esenzione</b>, prevista dall'art. 19, Legge n. 74/87, da imposta di <b>bollo, di registro ed altra tassa</b>. Lo stesso, infatti, non è funzionalmente connesso alla risoluzione della crisi coniugale, essendo invece espressione della libera volontà del soggetto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 39 del 10/2/20</i></p>
<p><b>Cessione carburanti - Fatturazione differita riepilogativa</b></p> <p>Per poter certificare con una <b>fattura differita</b> le cessioni/prestazioni effettuate nel mese è necessario che le stesse siano <b>attestate da un documento analogo/assimilabile ad un ddt</b>. Tale documento è idoneo se contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 1, DPR n. 472/96, ossia, data operazione, generalità cedente/acquirente, descrizione della</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 44 del 10/2/20</i></p>

# Ordinary Assist

<p>natura, qualità e quantità del bene ceduto / prestazione effettuata). Nel caso esaminato, è stato ritenuto non idoneo il documento riepilogativo delle cessioni di carburante rilasciato dalla società che emette le card utilizzate per effettuare i rifornimenti, in quanto non riporta le generalità della società cedente (ma solo quelle della stazione di servizio) e la quantità di carburante ceduto.</p>	
<p><b>Apparecchi per aerosol terapia - Aliquota IVA</b>          Applicabile <b>l'aliquota IVA del 22%</b> alla cessione di <b>apparecchi per aerosol</b> terapia, non essendo riconducibili tra i dispositivi medici di cui alla voce doganale "3004" quali "medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 32 del 7/2/20</i></p>
<p><b>Fallimento - Nota di variazione IVA -- Chiarimenti</b>          Ai fini dell'emissione della <b>nota di variazione</b> ex art. 26, DPR n. 633/72 a seguito del fallimento del debitore <b>non è sufficiente il mero avvio della procedura stessa</b>, ma è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la partecipazione del creditore al fallimento;</li> <li>• l'infruttuosità della procedura (scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o, in assenza, del termine per proporre reclamo contro il Decreto di chiusura del fallimento).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 33 del 7/2/20</i></p>
<p><b>Servizi di sponsorizzazione nei confronti di aziende italiane - Trattamento IVA</b>          I <b>servizi di sponsorizzazione</b> resi da un soggetto UE nei confronti di soggetti passivi IVA italiani sono <b>territorialmente rilevanti in Italia</b> ai sensi dell'art. 7-ter, DPR n. 633/72 e devono essere assoggettati ad IVA (aliquota 22%).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 33 del 7/2/20</i></p>
<p><b>Ritenute su redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non residente</b>          L'impresa italiana deve <b>assoggettare a ritenuta IRPEF</b> il reddito corrisposto ad un proprio dipendente residente all'estero per la sola parte corrispondente <b>ai giorni di lavoro prestato in Italia</b>. A tal fine è necessario che il dipendente presenti previamente un'apposita domanda corredata dalla certificazione di residenza all'estero rilasciata dalla competente Autorità estera nonché la <b>documentazione comprovante</b> l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa. Va evidenziato che per individuare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia va considerato il rapporto tra il numero di giorni di lavoro in Italia e il periodo totale che dà diritto alla retribuzione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36 del 7/2/20</i></p>
<p><b>Servizi elettronici – definizione</b>          Non costituisce un <b>servizio elettronico</b> <b>l'applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti italiani</b> affiliati ed effettuare ordini di cibi e bevande consegnati direttamente al domicilio dell'acquirente (consumatore) residente in Italia. Di conseguenza l'utilizzo della stessa (con relativi costi addebitati al consumatore) è soggetto all'obbligo di memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi. Tale obbligo interessa anche il servizio di consegna degli ordini, per il quale è escluso il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni, se non effettuato dal cedente o per suo conto e a sue spese.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 6/2/20</i></p>
<p><b>Atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale</b>          Nella divisione ereditaria in cui il <b>valore dei diritti assegnati</b> corrisponde al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun dividendo, l'atto di divisione va registrato in termine fisso con applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1%. Le imposte ipotecarie sono dovute nella misura di € 200 ciascuna.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 30 del 6/2/20</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>ISA - Dichiarazione tardiva</b></p> <p>Il <b>regime premiale</b> (esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 50.000 ai fini IVA e € 20.000 ai fini IRPEF/IRES/IRAP, anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza dell'accertamento, ecc.) previsto a favore dei contribuenti con un Indice di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a <b>8 opera anche se il mod. REDDITI è presentato entro 90 giorni</b> dalla scadenza.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 31 del 6/2/20</i></p>
<p><b>Distributore di carburanti – Trasmissione corrispettivi</b></p> <p>I <b>distributori di carburante</b> devono trasmettere i corrispettivi incassati tramite distributori automatici (macchinette cambia monete per autolavaggio), utilizzando le regole delle c.d. vending machine. I relativi dati possono comunque confluire nell'unico flusso di trasmissione qualora nella stessa unità locale sia installato un <b>registratore telematico (RT)</b> per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 20 del 5/2/20</i></p>
<p><b>Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici (cd. eco-bonus) - Cessione del credito soggetti non residenti</b></p> <p>Il soggetto non residente, proprietario in Italia di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha diritto a fruire della <b>detrazione per interventi di riqualificazione</b> energetica su parti comuni di edifici condominiali ex art. 14, DL n. 63/2013;</li> <li>• <b>può cedere la detrazione</b> al fornitore che effettua gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, <b>anche qualora il reddito</b> (valore fondiario dell'immobile detenuto in Italia) <b>risulti azzerato</b> per effetto di detrazioni ex art. 13, TUIR.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 25 del 5/2/20</i></p>
<p><b>Rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio</b></p> <p>La <b>plusvalenza derivante dalla cessione di un marchio</b> può essere rateizzata ancorché lo stesso non sia stato iscritto in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il relativo acquisto/produzione. Per la determinazione della plusvalenza il costo da raffrontare al corrispettivo realizzato sarà zero, "analogamente al caso in cui il bene risulta completamente ammortizzato".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 19 del 4/2/20</i></p>
<p><b>Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno</b></p> <p>Le imprese che effettuano <b>investimenti in beni strumentali</b> nuovi dall'1/1/16 al 31/12/20 da destinare a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo beneficiarie del credito d'imposta ex art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015 sono tenute a comunicare la modifica del piano di investimento <b>rettificando il mod. CIM</b> originariamente presentato.</p> <p>Resta comunque ferma "la validità delle compensazioni effettuate sulla base della comunicazione originaria con riferimento all'eventuale quota di credito per la quale non sono state segnalate modifiche con la comunicazione rettificativa".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 1 (Consulenza giuridica) del 3/2/20</i></p>
<p><b>Cessazione dell'attività - Contabilità di cassa - Trattamento fiscale delle perdite</b></p> <p>L'impresa che, a seguito del <b>passaggio al regime di contabilità semplificata per cassa</b>, ha realizzato una <b>perdita fiscale</b>, può utilizzare la stessa integralmente in compensazione del reddito conseguito nel periodo d'imposta di cessazione dell'attività. Nel caso di specie una ditta individuale, passata al regime di contabilità semplificata per cassa nel 2017 realizzando una perdita fiscale a causa della mancata rilevanza delle rimanenze finali di merci <b>ha cessato l'attività nel 2018</b> conseguendo un reddito di elevata entità. In tale situazione l'Agenzia consente di abbattere il reddito utilizzando integralmente la perdita conseguita.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 45 del 10/2/20</i></p>
<p><b>Operazione di fusione - Deducibilità ammortamenti</b></p> <p>In caso di fusione, ai fini <b>dell'ammortamento dei beni in capo alla società incorporante</b>, va considerato il valore fiscale originario degli stessi rilevato dall'incorporata, al netto delle quote di ammortamento dedotte fino alla data di efficacia giuridica</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 47 del 10/2/20</i></p>

# Ordinary Assist

dell'operazione. In particolare, il valore indicato nel registro dei cespiti ammortizzabili "assume rilievo come dato base", cui vanno sottratti gli ammortamenti fiscali dedotti dall'incorporata.	
<p><b>Concordato fallimentare con assuntore - Soggetto legittimato agli adempimenti fiscali</b></p> <p>Nel <b>concordato fallimentare con assuntore</b>, all'atto della chiusura della procedura gravano sul curatore gli adempimenti fiscali, "finalizzati anche all'acquisizione di eventuali crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni fiscali". Pertanto, è <b>onere del curatore presentare la dichiarazione IVA</b> finale con richiesta di rimborso del credito da erogare all'assuntore nonché la notifica alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione del credito all'assuntore.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 34 del 7/2/20</i></p>
<p><b>Donazione azioni societarie - esenzione TUS</b></p> <p>È <b>esente da imposta sulle donazioni</b> il trasferimento, a seguito di donazione dal padre ai figli in regime di comproprietà, <b>della nuda proprietà</b> del pacchetto azionario di maggioranza di una spa unitamente al diritto di voto da esercitare tramite un rappresentante comune, a fronte della volontà dei donatari, espressa nell'atto, di mantenere il controllo della società per almeno 5 anni dal trasferimento. Il venir meno della comunione tra i donatari prima del decorso dei 5 anni determina la perdita del requisito del controllo e, di conseguenza, del beneficio dell'esenzione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 38 del 7/2/20</i></p>
<p><b>Gestione commissariale prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico - Attribuzione autonoma partita IVA</b></p> <p>Nel caso di affidamento della "Gestione commissariale di impresa" a soggetti terzi nominati dal prefetto, ai fini della gestione separata di un'attività di interesse pubblico, non è prevista l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA. Il <b>commissario deve, tuttavia, comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta variazione</b>, e ad adottare una contabilità separata, con distinta numerazione delle fatture e appositi sezionali dei registri IVA, per la gestione straordinaria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 46 del 10/2/20</i></p>
<p><b>Rivalsa IVA da accertamento</b></p> <p>La <b>rivalsa</b>, da parte del cedente, della <b>maggiore IVA versata a seguito di accertamento</b> ex art. 60, D.P.R. n. 633/72 <b>non è consentita se l'acquirente è cancellato dal Registro delle Imprese</b>.</p> <p>Con la cancellazione della società cessionaria dal Registro delle imprese non può consentirsi al contribuente di detrarre neppure una parte dell'IVA versata in sede di definizione agevolata né di dedurre la differenza della stessa dal reddito d'impresa perché il diritto di rivalsa è un diritto "speciale", sicché anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, la rivalsa operata ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 43 del 10/2/20</i></p>
<p><b>Opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati</b></p> <p>Coloro che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/15 e hanno esercitato l'opzione per il regime dei lavoratori impatriati, applicano - per il periodo di imposta 2016 - le disposizioni sui contro-esodati, assoggettando a <b>tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa</b> percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori impatriati</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 26 del 6/2/20</i></p>
<p><b>Diritti relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di accosto -Trattamento IVA</b></p> <p>In caso di acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione che abbia adottato <b>misure antisismiche</b>, anche nel caso di <b>permuta</b> è possibile fruire della detrazione nella misura del 75% o dell'85%, a seconda che dagli interventi realizzati</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 29 del 6/2/</i></p>

# Ordinary Assist

dall'impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico, del prezzo delle unità immobiliari, che verranno ad esistenza, risultante dal contratto di permuta.	
<p><b>Acquisto beni disabili – Aliquota IVA</b> È possibile <b>acquistare beni per disabili con IVA al 4%</b> ove il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un <b>collegamento funzionale</b> tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.</p>	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 57 del 13/2/20</i>
<p><b>Regime speciale per lavoratori impatriati</b> Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione per i <b>lavoratori impatriati</b>, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, <b>direttamente nella dichiarazione dei redditi</b>. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo.</p>	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 59 del 13/2/20</i>
<p><b>Agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing</b> Nel caso di immobili pervenuti in capo al cedente per effetto della <b>cessione in blocco</b> dei beni e dei rapporti non è applicabile l'agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing. In questo caso <b>troverà applicazione l'ordinario trattamento tributario</b>. L'agevolazione può essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente quale banca o intermediario finanziario, per effetto della particolare provenienza dell'immobile acquistato. La legge di Stabilità 2011 ha introdotto modifiche alla disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai contratti di locazione finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili abitativi e strumentali oggetto del prevedendo che alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, o nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale .</p>	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 54 del 12/2/20</i>
<p><b>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento - Indennità tassabile</b> L'indennità prevista per la <b>partecipazione ai tirocini di orientamento</b>, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione <b>non può beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sul reddito</b> delle persone fisiche stabilita per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ma deve essere assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.</p>	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 51 dell'11/2/20</i>
<p><b>Edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge - Aliquota IVA</b> Nel caso di <b>costruzione di edifici</b> quali case di cura o strutture similari si applica l'aliquota IVA del 10%, fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell'intero complesso debbano rispecchiare effettivamente e in modo univoco le finalità. Se la struttura è realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l'intera prestazione sarà in ogni caso soggetta <b>all'aliquota IVA più elevata</b> e ciò in virtù di un consolidato principio generale riguardante l'inscindibilità del contratto di appalto. È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 127-quinquies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 alla costruzione di edifici assimilati alle case di abitazione di cui all'art. 1,</p>	<i>Agenzia delle entrate, risposte n. 41 dell'11/2/20 e 49 del 10/2/20</i>

2

# Ordinary Assist

<p>Legge n. 659/61. Tale disposizione richiama gli edifici di cui all'art. 2, co. 2, RD n. 1094/38, che, ancorché abrogato, risulta "ancora validamente applicabile". Infatti "il richiamo normativo ... non è riferito al precetto di legge (abrogato) ma alle tipologie di edifici ivi descritte" (come case di cura, ricoveri).</p>	
<p><b>Rimborso IVA alla stabile organizzazione – Garanzia rimborso IVA</b>          Nel caso di gruppo di società, collocato interamente al di fuori del territorio nazionale, la <b>garanzia</b> è dovuta al fine dell'erogazione del <b>rimborso IVA</b> e va prestata come cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione, polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. <b>L'unitarietà soggettiva tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la casa madre esclude</b> che, nell'ipotesi in cui sia necessario prestare la garanzia per l'erogazione del rimborso IVA richiesto, la garanzia possa essere prestata dalla stabile organizzazione mediante la diretta assunzione dell'obbligazione di pagamento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 42 del 10/2/20</i></p>
<p><b>Occupazione sine titolo – Alloggio di servizio</b>          In tema di <b>occupazione degli alloggi di servizio sine titolo</b>, si applica <b>l'imposta di registro con l'aliquota del 3%</b>, sulle somme corrisposte per l'occupazione. Nella diversa ipotesi dell'alloggio di servizio, che durante il periodo di concessione, venga assegnato con sentenza del giudice, al coniuge del concessionario, in sede di separazione, non si ha, invece, un'ipotesi di "perdita del titolo".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 28 del 6/2/20</i></p>
<p><b>Tassazione stock option</b>          Qualora il diritto di opzione per la partecipazione a <b>piani di stock option</b> non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi. Il momento di exercising rappresenta la <b>data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione</b> e quindi l'azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 23 del 5/2/20</i></p>
<p><b>Emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata</b>          Il <b>sostituto d'imposta</b> deve assoggettare a <b>tassazione separata</b> gli emolumenti <b>arretrati per prestazioni di lavoro dipendente</b> riferibili ad anni precedenti da corrispondere per effetto di sentenza. Per questi redditi, <b>gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo</b> le maggiori imposte dovute ossia facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 24 del 5/2/20</i></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
SPECIFICHE TECNICHE		
Modello 770/2020	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2020, relativo all'anno di imposta 2019	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72750 del 14/2/20
Indici sintetici di affidabilità	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2019	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72863 del 14/2/20
Modello di dichiarazione "Redditi 2020-SP"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2020-SP"	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72781 del 14/2/20
Modello "Consolidato nazionale e mondiale 2020"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2020"	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72803 del 14/2/20
Modello di dichiarazione "Redditi 2020-ENC"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2020-ENC"	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72767 del 14/2/20
Modello di dichiarazione "Redditi 2020-SC"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2020-SC"	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72795 del 14/2/20
Scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2020-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72707 del 14/2/20
Modelli di dichiarazione 730/2020	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2020 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72680 del 14/2/20
Modello di dichiarazione "Irap 2020"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di	Agenzia delle entrate, provvedimento del

14

# Ordinary Assist

	dichiarazione "Irap 2020", da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2019	<i>direttore n. 72818 del 14/2/20</i>
<b>CODICI TRIBUTO</b>		
Codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ai sensi dell'art. 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi	<p>Istituiti i seguenti codici tributo, per il versamento, con il Modello F24 Accise, dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dei relativi interessi ed indennità di mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "5470 - Imposta di consumo prodotti accessori ai tabacchi da fumo - art. 62-quinquies decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";</li> <li>• "5471" - Imposta di consumo prodotti accessori ai tabacchi; da fumo - indennità di mora - art. 3, co. 4, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";</li> <li>• "5472 - Imposta di consumo prodotti accessori ai tabacchi da fumo - interessi sul ritardato pagamento - art. 3, co. 4, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".</li> </ul>	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 5 del 4/2/20</i>
Codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Istituiti i codici tributo (da 918D a 932D) per il versamento, con il mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ex art. 36-bis, DPR n. 600/73.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 4 del 4/2/20</i>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici";
- elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico Modello F24;
- tabelle codici e archivi del software di controllo Modello F24;
- tabelle Enti Creditori/Beneficiari, Codici Entrata, tipologia Atto;
- archivio Comuni e Stati esteri.

### Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software Docte2 Variazioni culturali;
- software Docfa5 - Catasto fabbricati;
- software Voltura catastale.

Disponibili:

- software di compilazione Certificazione unica 2020: (versione 1.0.0);
- software di controllo Certificazione unica 2020 (versione 1.0.0).

*Agenzia delle  
entrate, sul sito  
internet  
Dall'1/1 al 15/2*

# Ordinary Assist

<b>DOTTRINA</b>	
<p><b>Euroritenuta e procedura di collaborazione volontaria: Associazione commercialisti di Milano</b></p> <p>Pubblicata da parte dei commercialisti di Milano la seguente massima in tema di diritto al rimborso dell'euroritenuta e procedura di collaborazione volontaria.</p> <p>“Il riconoscimento del rimborso relativo all'euroritenuta operata sui redditi emersi nelle procedure di collaborazione volontaria, è rispettosa del principio del divieto di doppia imposizione, sancito dalla normativa interna e dalle direttive comunitarie. Tale principio generale non può subire limitazioni in ragione della speciale procedura disposta per la <i>voluntary disclosure</i>.”.</p>	<p><a href="#"><u>AIDC Milano, norma di comportamento n. 208</u></a></p>
<p><b>Intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>Analizzate le figure dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, c.d. intermediari del credito (attualmente disciplinate all'interno del TUB), a seguito delle modifiche subite per effetto del D.lgs. n. 141/2010. Lo studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delinea i requisiti e l'ambito delle riserve di attività dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, distinguendo all'interno di questi ultimi la categoria dei c.d. money transfer;</li> <li>• analizza le eccezioni all'esclusività dell'oggetto sociale, in particolare nei rapporti con altre attività regolamentate (intermediazione assicurativa; recupero crediti).</li> </ul>	<p><a href="#"><u>CNN, studio n. 112/2019-I</u></a></p>
<p><b>Scioglimento della comunione: Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>Analizzati gli effetti sul piano fiscale della sentenza della Cassazione SS.UU. n. 25021 del 7/10/19 che ha affermato la natura traslativo-constitutiva dell'atto recante scioglimento della comunione.</p> <p>La critica alla teoria della natura “dichiarativa” dell'atto recante scioglimento della comunione e l'affermazione della natura “traslativo-constitutiva” del medesimo potrebbero infatti indurre a ritenere che anche sul piano fiscale determinino la sottrazione dell'istituto al regime fiscale stabilito dall'art. 3 della Tariffa parte prima allegato A al DPR n.131/86 (TUR) e l'attrazione del medesimo nell'alveo applicativo dell'art. 1 della medesima Tariffa, relativo agli atti con effetti traslativo-constitutivi.</p> <p>Tuttavia, ad avviso dei notai la sentenza non comporta, sul piano fiscale, alcun stravolgimento dei principi preposti alla sua tassazione, che resta ancorata a quella di cui all'art. 3 della tariffa parte I allegato A al DPR n. 131/86 (TUR).</p>	<p><a href="#"><u>CNN, studio n. 183/2019-T</u></a></p>
<p><b>Enti Locali - parere dell'organo di revisione su proposta di bilancio di previsione 2020 – 2022: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato da parte dei commercialisti lo “Schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022”. Sul sito è possibile scaricare i file:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parere Bilancio Previsione 2020 2022;</li> <li>• Check list Premesse;</li> <li>• Parere e tabelle Bilancio Previsione 2020 2022.</li> </ul>	<p><i>CNDCEC, parere organo di revisione</i></p>